



COMUNE DI VALLE CASTELLANA  
Provincia di Teramo

Valle Castellana li, 26-01-2019

Prot. N. 790

**ORDINANZA TAGLIO DI PIANTE PERICOLANTI INSISTENTI SULLA STRADA  
COMUNALE "VILLA FRANCA/SANTA RUFINA"**

**IL SINDACO**

*CONSTATATA* la presenza di molte piante di alto fusto, radicate lungo il ciglio delle strada strada Comunale "Villa Franca Santa Rufina" le quali risultano essere spesso ammalorate suscettibili di caduta o collocate in posizioni pericolose in quanto i rami, protendenti sulla sede viabile;

*CONSIDERATO:*

*Che* tale situazione costituisce grave limitazione alla corretta fruizione, in sicurezza, delle strade pubbliche rappresentando di fatto un grave pericolo, soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, forti raffiche di vento o copiose nevicate che interessano il territorio Comunale;

*RITENUTO* necessario tutelare la pubblica incolumità mediante l'abbattimento e/o potatura di tutte le piante o arbusti che generano pericolo ed ostacolo la circolazione;

*Visto* l'articolo 16 "Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., che al comma 1, punto c) vieta di "impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni, ovvero recinzioni";

*Visto* l'art. 29 "Piantagioni e siepi" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., che fa obbligo ai "proprietari confinanti di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale ..";

*Visto* l'art. 30 "fabbricati, muri ed opere di sostegno" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.;

*Visto* l'art. 31 "manutenzione delle ripe" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.;

*Visto* l'art. 26 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 16/12/1993, n. 495;


*Visto* l'articolo 2 "definizione e classificazione delle strade";

*Atteso che* a norma dell'art. 26, comma 6 D.P.R. 16/12/1993, n. 495 la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 (sei) metri;

*Visto* gli 892 e successivi del Codice Civile;

*Visto* l'articolo 54 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

*Viste* le leggi 07/08/1990 n. 241 e 11/02/2005 n. 15 e s.m.i.;



# COMUNE DI VALLE CASTELLANA

## Provincia di Teramo

Visto la valutazione delle condizioni bio-statiche di alberature presenti sul territorio di Valle Castellana – cura dello studio GET SRL. Incaricato da questo Ente;

Vista la nota della Regione Abruzzo – servizio territoriale per l'agricoltura Abruzzo est – DPD024 , prot. 209136/18;

*RITENUTO* di dover procedere all'adozione di Ordinanza in merito al taglio delle piante lungo il bordo della strada comunale "Villa Franza Santa Rufina", e ciò anche al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, in considerazione di fattori di rischio conseguenti a cattive condizioni atmosferiche;

*RAVVISATA* la necessità di provvedere in merito;

### **ORDINA**

A tutti i proprietari e conduttori, di terreni e/o aree confinanti con la strada comunale "Villa Franza Santa Rufina", di provvedere entro 30 giorni a quanto di seguito specificato:

- Eseguire il taglio e le potature degli alberi come specificato nella relazione della società Get srl rimessa al comune di Valle Castellana ed approvata dalla Regione Abruzzo – che si allega alla presente ordinanza.

### **AVVERTE**

1. Le operazioni di taglio e/o potatura delle piante, dovranno essere eseguite usando particolare cura in modo che nella caduta non provochino danni a persone, o a cose. Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant'altro non potranno né essere accatastate né occupare la sede viaria e/o aree pubbliche.

2. È fatto obbligo durante l'effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare dalla strada, di procedere alla installazione di relativa segnaletica a norma di Legge per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso, ed inoltre di acquisire dagli enti preposti ogni autorizzazione e nulla osta necessario alla realizzazione dell'intervento.

3. Chiunque violi le disposizioni dell'art. 29 del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 155,00 a euro 624,00.

4. L'amministrazione Comunale, previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all'esecuzione d'ufficio di dette opere a spesa degli obbligati ove non fossero eseguite.

5. Fatta salva ogni eventuale azione penale al riguardo, i proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza.

6. In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del codice della strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista;



# COMUNE DI VALLE CASTELLANA

## Provincia di Teramo

7. che il taglio delle alberature dovrà essere subordinato alla comunicazione scritta effettuata con almeno cinque giorni di preavviso da presentare presso l'ufficio protocollo del comune di Valle Castellana e alla Regione Carabinieri forestale "Abruzzo" comando stazione di Rocca Santa Maria;

### DISPONE

- La notifica ai proprietari del terreno , individuato catastalmente al foglio di mappa n. 1 part. 208, intestato a Pupi Ermelindo – cda Casette 5 – Ancarano ;
- Al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Rocca Santa Maria;
- Alla della Regione Abruzzo – servizio territoriale per l'agricoltura Abruzzo est – DPD024;

Il presente atto è reso noto al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, sul sito dell'Ente [postacert@pec.comune.vallecastellana.te.it](mailto:postacert@pec.comune.vallecastellana.te.it);

### RICORDA CHE

Ai sensi dell'art. 3, IV co. L. n. 241/1990 e s.m.i, contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al TAR di competenza entro 60 giorni dalla data di notifica o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

Valle Castellana 25/01/2019

 **IL SINDACO**  
*Ing. Camillo D'Angelo*